

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL
SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE DI VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA PER E-BIKE
TOURISM E DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERAMO, CA-
POFILA, E DI ALTRI 25 COMUNI DELL’AREA SISMA DA REALIZZARE IN PARTENARIA-
TO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO**

Sommario

INDICE.....

SCHEMA DI CONTRATTO DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO.....

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI.....

1. NORME REGOLATRICI ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....

2. DEFINIZIONI.....

3. CONDIZIONI GENERALI.....

4. OGGETTO.....

5. DURATA ED EFFICACIA.....

6. OBBLIGO DELLA GESTIONE PER ALMENO CINQUE ANNI.....

7. OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO.....

8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA I COMPONENTI DEL RTI.....

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....

9. AUTORIZZAZIONI.....

10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE.....

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO.....

12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO.....

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....

14. FORZA MAGGIORE.....

SEZIONE IV – REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....

15. SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....

16. PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DI DETTAGLIO SVILUPPO DEI CONTENUTI E
APPROFONDIMENTI PROGETTUALI E REALIZZATIVI.....

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.....

17. VERIFICA DI CONFORMITA’.....

18. ESPROPRIAZIONI (ove ricorrano).....

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO.....

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....

21. COMPENSI E PAGAMENTI.....

22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE REALIZZAZIONE SEZIONE V –
GESTIONE.....

23. FASE DI GESTIONE.....

24. DESCRIZIONE DEL/I SERVIZIO/I AFFIDATO/I.....

25. MANUTENZIONE ORDINARIA MIGLIORATIVA, ADEGUATIVA E CORRETTIVA...
26. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EVOLUTIVA.....

27. SERVIZIO DI PASSAGGIO DI CONSEGNE.....

28. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....

29. VERIFICHE SULLA GESTIONE

30. TARIFFE.....

31. VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA GESTIONE.....

SEZIONE VII – CAUZIONI E ASSICURAZIONI.....

32. CAUZIONI.....
33. POLIZZE ASSICURATIVE.....
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE.....
34. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....
35. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....
36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....
37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE.....
38. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....
39. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO.....
40. MONITORAGGIO.....
41 CABINA DI REGIA.....
42. CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE OPERATORE ECONOMICO CONCESSIONARIO COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....
43. PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....
44. COMUNICAZIONI.....
45. FORO COMPETENTE.....
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI.....
ALLEGATO 2: RIFERIMENTI NORMATIVI.....
ALLEGATO 3: DEFINIZIONI.....
ESEMPI DI VERIFICHE E PENALI.....



COMUNE DI TERAMO



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL
SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE DI VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA PER E-BIKE
TOURISM E DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERAMO, CA-
POFILA, E DI ALTRI 25 COMUNI DELL'AREA SISMA DA REALIZZARE IN PARTE-
NARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO**

art. 151, comma 3, del D.LGS. 50/2016

art.134, comma 2. Del D.LGS. 36/2023

Ordinanze del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016

n.30 PNC del 30 giugno 2022; n.88 PNC del 12 febbraio 2024; n.102 PNC del 28 giugno 2024

CUP:D45B23000700006 CIG:_____

TRA

CONCEDENTE, **COMUNE DI TERAMO**, con sede legale in **Teramo**, via **Giosuè Carducci n.33**, c.a.p. **64100**, C.F.:**00174750679**, in persona del **Responsabile unico del progetto**, dott. **Fulvio Cupaiolo**, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri, quale soggetto capofila di n.26 Comuni aggregati;

E

CONCESSIONARIO, **CONSORZIO ECOTOURING SOC. CONS. a.r.l.**, con sede legale in **Teramo**, via **Savini, n.53**, c.a.p. **64100**, C.F./P.I.: **02131020675**, R.E.A. n. [TE - 206376], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* **Daniele Erasmi**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO

●Che con Ordinanza del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 n.30 PNC del 30 giugno 2022 è stato approvato il Bando per la presentazione di progetti avente per oggetto "Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza- Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimo-

nio culturale, ambientale e pubblico”;

●Che con l’art.5 del Bando, recante “Forme di collaborazione tra pubblico e privato”, è stato richiesto ai proponenti di instaurare “forme speciali di collaborazione con uno o più operatori economici privati” e in particolare “partenariati speciali pubblico-privato previsti dall’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, basati su procedure semplificate di individuazione del partner privato, e che sono da intendersi applicabili, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

●Che nel comma 3 del soprarichiamato art.5 del Bando sono state individuate le procedure semplificate per la selezione del partner privato;

●Che l’art.10 del Bando, recante “Criteri prioritari di valutazione”, ha previsto particolari premialità nella valutazione di proposte di progetti con forme di collaborazione tra pubblico e privato e, in particolare, con partenariati speciali pubblico-privato;

●Che il medesimo art.10 del Bando ha previsto premialità nella valutazione di proposte di progetti presentati da aggregazioni di enti;

●Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.319 del 12/08/2022 il Comune di Teramo ha deliberato di promuovere l’avvio di selezione di soggetti privati per l’attivazione di forme collaborative, anche in partenariato pubblico privato, finalizzata alla coprogettazione e gestione di proposte progettuali a valere sul bando “Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico” della Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’Ordinanza n.30 del 30 giugno 2022, del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini;

-Che con Determinazione Dirigenziale n.1585 del 06/09/2022, del Dirigente dell’Area 5 del Comune di Teramo, è stato approvato l’“Avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di Partenariato Speciale Pubblico Privato” di cui all’allegato A del medesimo atto e, per consentire una adeguata evidenza pubblica e favorire la ricezione di eventuali ulteriori proposte di Partenariato Speciale Pubblico Privato alternative a quella ricevuta, ne è stata disposta l’affissione sul sito web ed all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni solari e continuativi;

-Che con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n.396 del 19/10/2022 è stato individuato il Consorzio Ecotouring soc. cons.a r.l., Via Savini n.53, 64100 – Teramo quale partner privato per la realizzazione della proposta progettuale “MAGIC ITALY’S CENTER” tesa alla valorizzazione dell’offerta per e-bike tourism che coinvolge n.3 Regioni e n.26 comuni, compreso Teramo capofila. Con la medesima deliberazione, pertanto, è stata approvata la mentovata proposta progettuale, rinviando a successivo e separato provvedimento l’approvazione della proposta nella sua completezza, giusta FAQ 104 del 18/10/2022 ed è stato approvato lo schema di atto di aggregazione tra i comuni di Teramo (capofila), L’Aquila, Campotosto, Montereale, Scoppito, Castel del Monte, Capistrano, Navelli, Collaromele, Fossa, Poggio Picenze, San Demetrio ne’ Vestini, Lucoli, Ovindoli, Amatrice, Torre de’ Passeri, Colledara, Campi, Valle Castellana, Cortino, Civitella del Tronto, Pietracamela, Castelli, Tornimparte, Rocca Santa Maria e Acquasanta Terme giusta manifestazione di interesse espressa;

-Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.434 dell’11/11/2022, l’Amministrazione Comunale nel prendere atto delle altre Deliberazioni dei n.25 Comuni aggregati e nel confermare la condivisione degli obiettivi, dei risultati e delle attività previste dalla proposta progettuale redatta come previsto da formulario con titolo finale “MAGIC ITALY’S CENTRE” proposto da Confesercenti per il tramite del Consorzio Ecotouring soc. cons. a r. l., Via Savini n.53, 64100 – Teramo oltre che l’individuazione quale partner privato, ha approvato la proposta progettuale redatta come previsto

da formulario con titolo finale “MAGIC ITALY’S CENTRE”, Prot. Com.le n.76172 del 10/11/2022, redatto sulla base della più volte citata Faq n.104_2022;

●Che a seguito dell’Ordinanza del Commissario straordinario n.58 PNC del 28/06/2023, la proposta presentata è stata ammessa a finanziamento;

●Che con Ordinanza del Commissario straordinario n.88 PNC del 12 febbraio 2024 sono state approvate le “Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all’ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022” e le “Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all’art. 5, comma 2, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022”, successivamente integrate con l’Ordinanza n.102 PNC del 28 giugno 2024;

●Che con decreto del Commissario straordinario n. 16 del 15 marzo 2024 è stato approvato l’atto di convenzione con gli enti ammessi a finanziamento per l’attuazione della Misura B.2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

●Che in data 04/04/2024, Prot. Com.le n.24390, è stata notificata da UNIONCAMERE la Convenzione per l’accettazione del finanziamento restituita, in data 03/06/2024, unitamente alle Deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni partners e delle Deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Teramo n.213 e n.219 del 03/06/2024 di accettazione del finanziamento;

●Che a precisazione del precedente punto si dà atto che l’atto di convenzione è stato approvato anche dagli altri n.25 Comuni facenti parte dell’aggregazione come segue:

01. Comune di **L’AQUILA** con giusta deliberazione di Giunta comunale n.237 del 03/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la seguente specifica che “...*al termine dei 36 mesi di realizzazione del Progetto medesimo, Ecotouring soc. cons. a r.l. concorrerà alla sostenibilità dell’iniziativa, mettendo a disposizione, oltre a locali e attrezzature, anche personale dedicato, secondo quanto verrà dettagliato nel piano definitivo di attuazione, sollevando in tal modo il Comune dell’Aquila dal garantire le attività in menzine, atteso al riguardo che non essendo beneficiario di contributo diretto, svolgerà attività che ricadono esclusivamente all’interno delle competenze istituzionali, senza oneri aggiuntivi...*” ;

02.Comune di **CAMPOTOSTO**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.25 del 17/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;

03.Comune di **MONTEREALE**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.55 del 20/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;

04.Comune di **SCOPPITO**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.38 del 16/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;

05.Comune di **CASTEL DEL MONTE**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.24 del 06/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;

06.Comune di **CAPESTRANO**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.22 del 24/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;

07.Comune di **NAVELLI**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.32 del 30/04/2024, esecutiva ai sensi di legge;

08.Comune di **COLLARMELE**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.26 del 06/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;

09.Comune di **FOSSA**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.34 del 14/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;

10.Comune di **POGGIO PICENZE**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.25 del 29/04/2024, esecutiva ai sensi di legge;

11.Comune di **SAN DEMETRIO NE’ VESTINI**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.33 del 04/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;

12. Comune di **LUCOLI**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.21 del 09/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
13. Comune di **OVINDOLI**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.41 del 18/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
14. Comune di **AMATRICE**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.94 del 23/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
15. Comune di **TORRE DE' PASSERI**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.40 del 02/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
16. Comune di **COLLEDARA**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.45 del 20/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
17. Il Comune di **CAMPLI**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.75 del 29/04/2024, esecutiva ai sensi di legge;
18. Comune di **VALLE CASTELLANA**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.51 del 16/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
19. Comune di **CORTINO**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.45 dell'08/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
20. Comune di **CIVITELLA DEL TRONTO**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.50 del 21/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
21. Comune di **PIETRACAMELA**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.24 del 15/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
22. Comune di **CASTELLI**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.31 del 09/05/2024, esecutiva ai sensi di legge;
23. Comune di **TORNIMPARTE**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.44 del 30/04/2024, esecutiva ai sensi di legge;
24. Comune di **ROCCA SANTA MARIA**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.29 del 27/04/2024, esecutiva ai sensi di legge;
25. Comune di **ACQUASANTA TERME**, con giusta deliberazione di Giunta comunale n.58 del 24/04/2024, esecutiva ai sensi di legge;
- Che il progetto "MAGIC ITALY'S CENTRE" è compreso nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici 2025 - 2027 e nell'elenco annuale 2025 di cui all'articolo 37 del Codice;
 - Che il Concedente con l'obiettivo di realizzare compiutamente e nella tempistica e con le modalità richiesta le attività inerenti all'attuazione dell'intervento in argomento finanziato con i Fondi del PNC Sisma, ha proceduto ad adottare le seguenti Determinazioni:
 - Determinazione Dirigenziale n.2158 del 17/10/2024, adottata dalla Segreteria Generale del Comune di Teramo, di costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare al fine di mettere in campo tutte le competenze necessarie per assicurare il coordinamento, la supervisione e il monitoraggio delle iniziative del Comune derivanti dal progetto "MAGIC ITALY'S CENTRE";
 - Determinazione Dirigenziale n.2158 del 17/10/2024 con la quale è stato nominato RUP nella persona del Dott. Fulvio Cupaiolo, Dirigente dell'Area 5 "Gestione attività e servizi per la rivitalizzazione di Teramo, Città Capoluogo";
 - Determinazione Dirigenziale n.2375 del 13/11/2024 con la quale è stato affidato alla Dott.ssa Di Paolantonio Laura, con sede in Pineto, Via Nazionale Adriatica, P. IVA : 01662650678 il servizio di collaudatore in corso d'opera, con funzioni anche di verificatore di conformità di servizi, con specifiche competenze curriculari dal punto di vista economico-finanziario per tutta la durata del progetto;
 - Determinazione Dirigenziale n.2376 del 13/11/2024 con la quale è stato affidato al GRUPPO METRON S.R.L., con sede legale in Mosciano Sant'Angelo, Via Italia snc, P. IVA : 01967540673 il servizio di collaudatore in corso d'opera, con funzioni anche di verificatore di conformità di servizi,

con specifiche competenze curriculari nelle materie da trattare per tutta la durata del progetto;
-Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.15, comma 4, D.L.gs. n.36/2023 per l'iniziativa progettuale n.1 l'Arch. Valeria Maggitti, funzionario in servizio presso l'Area 6 , Settore "Viabilità e Trasporto pubblico, Opere di Urbanizzazione";

-Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.15, comma 4, D.L.gs. n.36/2023 per l'iniziativa progettuale n.3 il dott. Marco Carboni, funzionario in servizio presso l'Area 2, Settore "Smart City-Digitalizzazione e Transazione al Digitale - Privacy, Informatizzazione e Statistica e Sito Istituzionale";

●Che con Deliberazione _____ il Concedente ha approvato, ai sensi dell'art.5 della Convenzione, la "Proposta progettuale definitiva" e le relative procedure di controllo e di autocontrollo;

●Che la "Proposta progettuale definitiva" è stata approvata dagli altri enti facenti parte dell'aggregazione come segue:

●Che il Soggetto gestore, con nota del _____ prot. _____, ha comunicato, ai sensi dell'art.5 della Convenzione, la positiva conclusione della verifica di coerenza della "Proposta progettuale definitiva";

●Che la Proposta progettuale definitiva, comprendente il capitolato speciale prestazionale e il programma di gestione e di sostenibilità finanziaria, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di partenariato, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione e dell'art.3 dell'all.2 all'Ordinanza n.88 PNC/202;

Che le Parti intendono disciplinare la Concessione mediante apposito Contratto;

Che costituiscono presupposti e condizioni di base della concessione: l'importo dell'investimento per la realizzazione del servizio, pari a euro 2.526.000,00 (duemilionicinquecentoventiseimila/00 euro), IVA 22% inclusa, di cui euro 26.000,00 (ventiseimila/00 euro), IVA 22% inclusa a carico del concessionario, la durata della Concessione, l'obbligo per il Concessionario della gestione per almeno anni cinque dalla conclusione dell'investimento, le relative modalità di corresponsione, di cui all'articolo 21, gli obiettivi del progetto e gli altri elementi indicati nel Programma di gestione e di sostenibilità finanziaria;

●Che con Deliberazione n. ____ del _____, il Comune di Teramo ha approvato, tra le altre, "...la descrizione dettagliata del progetto, delle iniziative progettuali previste e delle macrovoci in cui si articolano ..." da realizzare in partenariato speciale pubblico privato in favore di **CONSORZIO ECOTOURING SOC. CONS. a.r.l.**, con sede legale in **Teramo**, alla via **Savini, n.53**, c.a.p. **64100**, C.F./P.I.: **02131020675**, in qualità di Concessionario, e lo schema di contratto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1 NORME REGOLATRICI ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e quanto in esse richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed ac-

ettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano, nell'ordine, le Ordinanze del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, n.30 PNC/2022, n. 88 PNC/2024 e n.102 PNC/2024, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici" o semplicemente Codice), l'atto di convenzione sottoscritto tra Concedente e Soggetto attuatore, le Linee guida emanate dal Soggetto attuatore e il Codice civile. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni più favorevoli al Concedente.

5. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle previsioni normative e regolamentari di cui Allegato 2, e in particolare:

- dal D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- dalle Ordinanze del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 n. 30 PNC/2022, n. 88 PNC/2024 e n. 102 PNC/2024;
- dalla Convenzione sottoscritta dal Beneficiario con il Soggetto attuatore-Commissari straordinario ricostruzione sisma 2016;
- dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici") e relative prassi attuative;
- dal rispetto dei principi e di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili, in particolare in materia di: contratti pubblici; trasparenza amministrativa; comunicazione e informazione; tracciabilità finanziaria; tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri; accessibilità e tutela dei disabili; tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del territorio; gestione e smaltimento dei rifiuti; igiene, prevenzione incendi, sicurezza e vigilanza nei locali aperti al pubblico e nell'utilizzo di pubbliche attrezzature;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65 – "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni" prodotte da AgID ed allegate alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 – GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017, e Direttiva NIS (Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- dal Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") e s.m.i. e relativa normativa nazionale applicabile;
- dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 ("Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200 – "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informa-

zione del settore pubblico”;

- dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) e le relative linee guida, ove applicabile;
- dalle linee guida applicabili in materia di interoperabilità degli strumenti digitali per la valorizzazione e la promozione turistica-culturale con i relativi portali nazionali e/o regionali;
- dall’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- dal rispetto dei principi trasversali che presiedono al PNRR e al PNC, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- dall’atto di convenzione sottoscritto dal Concedente con il Soggetto attuatore- Commissario straordinario Sisma 2016, approvato con delibera n.213 e n.219 del 03/06/2024;
- dalle linee guida del Soggetto gestore emanate ai sensi del comma 2 dell’art.7 della Convenzione;
- dalle indicazioni del Soggetto gestore sulle attività di comunicazione;
- dal patto d’integrità sottoscritto dal Concessionario;
- dal rispetto di ogni altro requisito imposto dalla normativa vigente o sopravvenuta in materia.

2. DEFINIZIONI

1.Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 3 assumono il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1.Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

- a)è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b)si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c)in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d)non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- e)è pienamente a conoscenza e consapevole delle disposizioni normative e regolamentari, generali e specifiche che disciplinano il presente contratto;
- f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi del comma 16 ter, dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- g) che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso e gli altri amministratori, soci e dipendenti della società e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Teramo;

h) di impegnarsi e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano e garantiscono ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e dell'art.3 lett. b) e Allegato 1 del Codice di comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.394 del 23.12.2021, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente atto sono stati consultati e di cui si dichiara di averne piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi contenuti nei codici riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile;

i) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 12 del presente contratto.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione della valorizzazione dell'offerta per e-bike tourism e di riqualificazione del territorio, migliorando le condizioni di accoglienza e di fruizione turistica delle aree pedo-ciclabili, avvalendosi di servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di altri contenuti digitali. A completamento dell'ospitalità e-bike friendly verranno formate figure imprenditoriali ad hoc e guide professionali, promosse offerte turistiche integrate, realizzate attività di marketing territoriale e networking. Il cuore del progetto sta nella messa a sistema della ciclovia Magic Italy's Centre dedicata all'e-bike, la bicicletta con pedalata assistita. Si tratta di un percorso che si snoderà attraverso il Comune di Teramo e gli altri 25 comuni dell'area sisma partners del progetto, coinvolgendo le province dell'Aquila, di Teramo, di Pescara, di Rieti e di Ascoli Piceno.

Nello specifico l'affidamento in concessione prevede, in sintesi, la realizzazione dei seguenti servizi/interventi e la gestione dell'applicazione ed il coordinamento dell'intera rete di servizi legati all'e-bike tourism nel quinquennio successivo:

a) individuazione, ricognizione e geolocalizzazione sentieri (percorsi ciclopedonali nei comuni partner -minimo 26);

b) elaborazione grafica segnaletica e identificazione punti nodali, e attività tecniche di progettazione;

c) attività di formazione / informazione rivolte agli imprenditori degli esercizi commerciali aderenti al progetto per l'avvio ed il consolidamento della ricettività in e-bike (reti West Magic Italy's Centre e Est Magic Italy's Centre);

d) percorsi formativi professionalizzanti per accompagnatori cicloturistici;

e) mappare e georeferenziare le informazioni sull'offerta turistica territoriale e i principali percorsi tracciati;

f) realizzare un'app di progetto dove sarà possibile individuare i punti di noleggio e ricarica e.bike, ma anche navigare sulla ciclovia messa a sistema;

f) realizzare un portale di progetto per garantire ai potenziali fruitori un unico luogo fisico in cui conoscere il territorio, programmare la propria esperienza e scoprire la Magic Italy's Centre e-bike experience aperta a tutti;

h) proposti itinerari turistici integrati in e-bike;

- i) attività di coinvolgimento stakeholders;
- l) attività di marketing territoriale e brandizzazione.

Il concessionario si impegna a realizzare gli obiettivi di cui agli indicatori di risultato previsti nella Scheda di Sintesi della proposta progettuale definitiva al paragrafo 2.6 “*Definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi*”.

2. Il valore della Concessione è pari a euro 1.130.491,80, IVA 22% esclusa (importo comprensivo di €21.311,46, IVA 22% esclusa a carico del concessionario), a cui si aggiungono €234.500,00 di fatturato (IVA 22% esclusa), come di seguito meglio dettagliato:

INIZIATIVA PROGETTUALE: 1) Ottimizzazione delle percorsi ciclabili e sentieristici per il turismo in e-bike Realizzazione segnaletica efficace riconoscibile e di basso impatto paesaggistico ambientale : euro 548.200,00 (IVA 22% inclusa) - €449.344,26, IVA 22% esclusa;

INIZIATIVA PROGETTUALE: 2) Attività di formazione/informazione rivolte agli imprenditori degli esercizi commerciali aderenti al progetto per l'avvio ed il consolidamento della ricettività in e-bike ;Attività formative legate al turismo in e-bike, ricolte soprattutto a giovani inoccupati e donne : euro 145.000,00 (IVA 22% inclusa) - €118.852,46, IVA 22% esclusa;

INIZIATIVA PROGETTUALE: 3) Mappare e geo referenziare le informazioni sull'offerta turistica territoriale e i principali percorsi tracciati Realizzare un app di progetto dove sarà possibile individuare i punti di noleggio e ricarica e-bike, ma anche navigare sulla ciclovia messa a sistema Realizzare un portale di progetto per garantire ai potenziali fruitori un unico luogo fisico in cui conoscere il territorio, programmare la propria esperienza e scoprire la Magic Italy's centre e-bike experience aperta a tutti proposte itinerari turistici integrati in e-bike : euro 300.000,00 (comprensivo del contributo del consorzio Ecotouring SOC. CONS. a.r.l di Euro 26.000,00) (IVA 22% inclusa)-€245.901,64 , IVA 22% esclusa;

INIZIATIVA PROGETTUALE: 4) Attività di marketing territoriale/brandizzazione e networking : euro 360.000,00 (IVA 22% inclusa) - €. 295.081,97, IVA 22% esclusa;

OBIETTIVI DI VENDITA E FATTURATO PREVISTO – Scheda di Sintesi della proposta progettuale definitiva paragrafo 5.9”.

Il Concessionario, come sopra riportato partecipa all'investimento nella misura pari all'1% ovvero pari ad €26.000,00, IVA 22% inclusa, e la gestione riguarda le attività/forniture realizzate da partner in fase progettuale) nonché beni e servizi realizzati dai Comuni con un investimento pari ad €940.000,00, Iva 22% esclusa, per un importo totale complessivo di €.1.146.800,00, Iva 22% compresa,(spesa a carico del Concedente e degli altri comuni partners).

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Programma operativo di realizzazione del servizio;
- b) ogni studio, analisi, rilevazione, indagine e/o attività connessa, funzionale e comunque necessaria, anche se non programmata o prevista, per la progettazione, realizzazione, monitoraggio e gestione del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella documentazione contrattuale;
- c) lo sviluppo e la realizzazione del servizio a regola d'arte e in conformità ai documenti contrattuali e agli obiettivi in tali documenti previsti;

d) la gestione e l'erogazione del Servizio per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V;

e) la manutenzione ordinaria (correttiva, adeguativa e di aggiornamento, anche in linea con le evoluzioni tecniche e normative, e migliorativa) e la manutenzione straordinaria (evolutiva, comprendente anche l'aggiornamento continuo e l'ampliamento dei contenuti) del servizio, programmate o comunque necessarie per raggiungere gli obiettivi e per garantire la piena funzionalità, disponibilità, continuità e attualità del servizio e delle sue parti/componenti, per tutta la durata della Concessione fermo restando che il comune capofila e gli altri Comuni, ciascuno per quanto di competenza, si occuperanno della manutenzione e supervisione dei sentieri, resi fruibili attraverso la fornitura di attrezzature e arredi. I Comuni, attraverso il personale formato durante il progetto, daranno anche supporto nella fase gestionale, contribuendo alla promozione dell'iniziativa anche al termine della stessa" (Scheda di Sintesi della proposta progettuale definitiva, paragrafo 5.2" Aspetti finanziari e organizzativi del programma di gestione). Come previsto da Deliberazione della Giunta Comunale de L'Aquila n.237 del 03/06/2024, solo per il Comune de L'Aquila al termine dei 24 mesi di realizzazione del Progetto, il Concessionario, concorrerà alla sostenibilità dell'iniziativa, mettendo a disposizione, oltre a locali e attrezzature, anche personale dedicato.

f) l'assistenza, nelle forme più appropriate, agli utenti diretti e indiretti del servizio;

g) le analisi e la reportistica sulla domanda, sull'utenza, sull'offerta e sull'erogazione, continuità e qualità del servizio (monitoraggio), sia in fase di realizzazione del servizio che in fase di gestione, necessarie per migliorare e ottimizzare il servizio e per il raggiungimento degli obiettivi, per tutta la durata della concessione e comunque su richiesta del RUP;

h) la formazione e il supporto informativo e documentale necessari per il passaggio di consegne a conclusione della gestione.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Contratto, dei documenti contrattuali e dei relativi obiettivi in questi contenuti.

4. L'importo dell'investimento per la realizzazione del servizio, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le attività di cui al comma 2, salvo quanto previsto all'articolo 19.

5. I prodotti, i programmi, i contenuti, le infrastrutture, le attrezzature, i sistemi e la relativa documentazione tecnica e quant'altro sviluppato, acquisito e realizzato dal Concessionario sono e restano di esclusiva proprietà del Concedente e dei Comuni aggregati, ognuno per la parte di propria spettanza. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma dei predetti prodotti, programmi, ecc., se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività comunque correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, programmi, prodotti materiali e immateriali, impianti, procedimenti, materiali, e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento e di utilizzo di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno e di quant'altro, comunque, necessario per l'esecuzione del contratto.

7. È incluso nella Concessione e ricompreso nel compenso per la realizzazione del servizio ovvero negli oneri di gestione quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la realizzazione del servizio e la sua gestione in conformità al precedente comma 2 e al perseguimento degli obiettivi del servizio contenuti nella documentazione progettuale.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di 84 mesi. La predetta durata, nel rispetto del cronoprogramma, è così suddivisa: [24] mesi per la realizzazione del servizio, che dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 31/12/2026, e [60] mesi per la Gestione del servizio, ferme le eventuali variazioni dovute all'applicazione degli articoli 20 e 27, che comunque non possono derogare la scadenza di legge del 31/12/2026 per la realizzazione del servizio.

2. La durata del Contratto decorre da gennaio 2025, al 31/12/2031, salvo slittamenti per i tempi di avvio e conclusione derivanti dall'approvazione del progetto esecutivo o ad eventuali proroghe.

6. OBBLIGO DELLA GESTIONE PER ALMENO CINQUE ANNI

1. Il Concessionario è tenuto, ai sensi del comma f) dell'art.3 dell'all.1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n.88 PNC/2024, ad assumere e garantire la gestione del servizio, secondo le modalità e i requisiti di performance previsti nella documentazione progettuale e nel presente contratto, per un periodo di almeno cinque anni dalla conclusione dell'investimento, assumendo a suo esclusivo carico eventuali passività.

7. OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

1. Il Concessionario è tenuto alla realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un'adeguata visibilità agli interventi e la trasparenza nell'utilizzo dei fondi PNC SISMA, in conformità a quanto previsto delle "Indicazioni sulle attività di comunicazione del progetto" emanate dal Soggetto gestore.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

8. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente unitamente ai Comuni aggregati interessati compete, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle autorizzazioni di sua competenza necessarie per la realizzazione del servizio.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva sia tutte le attività necessarie sia per predisporre la documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento delle eventuali autorizzazioni di competenza del Concedente sia tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie di sua competenza.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

3. Spetta a ciascuna Parte collaborare per l'ottenimento delle autorizzazioni e, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

9. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi dell'articolo

21, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

- approvare il programma operativo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Programma operativo modificato;
- approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 19;
- nominare il Responsabile del Progetto, il Direttore dell'Esecuzione, il Verificatore di conformità, l'eventuale assistente del DEC e le eventuali altre figure necessarie;
- prendere in consegna, in quanto di sua proprietà o di proprietà dei Comuni aggregati, e quindi mettere a disposizione, del Concessionario, direttamente o per mezzo degli enti aggregati, i beni e i servizi materiali e immateriali comunque acquisiti e/o prodotti e/o gestiti nell'ambito della realizzazione e gestione del servizio;
- richiedere informazioni, relazioni, rapporti ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni tutte derivanti dalla concessione e in particolare sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Concessionario, in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato speciale prestazionale e nel Programma di gestione e di sostenibilità finanziaria degli interventi, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 21;
- l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la sospensione o la revoca della Concessione.

10. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività necessarie per la migliore realizzazione e gestione del servizio.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la necessaria conoscenza generale e specifica di quanto necessario per sviluppare, realizzare e gestire il servizio. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante lo sviluppo, la realizzazione e la gestione del servizio la mancata conoscenza di circostanze locali, specifiche e generali, in quanto note o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive;
- b) aver partecipato alla sua redazione, valutato e condiviso la documentazione progettuale approvata dal Concedente e di ritenerla coerente rispetto agli obblighi di sviluppo, realizzazione e gestione

previsti dal Contratto. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la realizzazione e gestione, vizi della documentazione progettuale;

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) redigere l'eventuale programma operativo e a condividerlo con il Concedente;
- b) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 8;
- c) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 8;
- d) sviluppare, realizzare e gestire il servizio a regola d'arte, in conformità alla documentazione progettuale approvata dal Concedente, al quadro normativo di cui all'art. 1, al presente contratto e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutte le attività di sviluppo e realizzazione del servizio nei tempi ivi previsti, fermo restando il termine inderogabile di ultimazione del 31/12/2026;
- e) mantenere il servizio e a garantire la piena funzionalità, disponibilità, continuità e attualità dello stesso e delle sue parti/componenti, per tutta la durata della Concessione fermo restando che il comune capofila e gli altri Comuni, ciascuno per quanto di competenza, si occuperanno della manutenzione e supervisione dei sentieri, resi fruibili attraverso la fornitura di attrezzature e arredi;
- f) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal presente Contratto;
- g) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- h) collaborare con il Concedente affinché questi eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- i) aggiornare trimestralmente il Concedente sull'andamento della gestione (livelli del servizio e soddisfazione dell'utenza, indicatori di performance, obiettivi, andamento finanziario, analisi di mercato, ecc.);
- l) sostituire, su richiesta dal Committente, le eventuali risorse professionali messe a disposizione per lo svolgimento di determinate attività, entro cinque giorni solari successivi alla data di ricezione della richiesta, con risorse in possesso delle caratteristiche uguali o superiori a quelle della risorsa da sostituire.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel presente Contratto, nei Documenti progettuali, nell'eventuale programma operativo.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente il servizio e l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- c) fornire al Responsabile del Progetto, al DEC e al verificatore tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'avanzamento delle attività e necessaria per la rendicontazione, fornendo tempestivamente gli eventuali chiarimenti richiesti;
- d) partecipare alle visite che il DEC, il Responsabile del Progetto, il verificatore e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nella realizzazione del servizio sia problemi nell'erogazione dello stesso e nella sua disponibilità, anche parziale;

- ogni circostanza o evento relativo alla realizzazione del servizio e alla sua gestione di rilievo civile o penale o finanziario o comunque tale da dover essere portato immediatamente a conoscenza del Concedente;
 - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- f) inviare trimestralmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente.

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

11. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto e, in particolare, nei confronti di terzi.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nella Documentazione progettuale e nei relativi Allegati e comunque applicabili sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per la realizzazione del servizio che per la sua erogazione.
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dello sviluppo e realizzazione del servizio, della sua gestione e delle attività comunque connesse.

12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i cor-

rente/i dedicato/i nonché le generalità [*specificare nome e cognome*] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie **CUP: D45B23000700006 CIG: _____**

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Teramo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Teramo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ivi compreso l'indicazione di CIG e CUP su tutti i documenti fiscali e contabili.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. **CUP: D45B23000700006 CIG: _____** al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/ gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

13. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevedibili e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti, come terremoti, disastri o catastrofi, dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa delle attività e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l'articolo 20. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione degli aspetti economico finanziari, le Parti possono avviare la procedura di variazione di cui all'articolo 19.

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre *180 giorni*, giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare il servizio ovvero di fruire del medesimo, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di realizzazione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare il servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le parti correttamente eseguite e utilizzabili, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 33 e delle somme già versate dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire del servizio, la risoluzione non comporta alcun pagamento in favore del Concessionario.

SEZIONE IV – REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

14. SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SERVIZI

1. L'esecuzione delle attività di sviluppo e realizzazione del servizio oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività di sviluppo e realizzazione del servizio devono essere realizzate a regola d'arte, nel rispetto dei documenti progettuali e degli obiettivi in questi previsti, ivi compreso, l'utilizzo eventuale di strumenti e applicazioni dell'intelligenza artificiale.
- b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti previsti dal Codice e dal Concedente;
- c) Per le esternalizzazioni di servizi e di forniture va applicato quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n.102 PNC/2024.

2. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applicano le previsioni del Codice.

3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

4. Nel caso in cui assume il ruolo di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'Ordinanza 102 PNC/2024, il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto, la copia autentica del Contratto di appalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

5. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario è impegnato, in particolare, a rispettare nello sviluppo e realizzazione del servi-

zio il principio DNSH e i principi trasversali del PNRR-PNC di cui in premessa. In particolare, con riferimento al principio della digitalizzazione, è impegnato, ove possibile, all'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale.

15. PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DI DETTAGLIO SVILUPPO DEI CONTENUTI E APPROFONDIMENTI PROGETTUALI E REALIZZATIVI

1.L'individuazione, lo sviluppo e la definizione di funzionalità e contenuti, di layout, modelli, disegni, particolarità realizzative e simili, di attività promozionali e di eventi, di brand, di attività di animazione territoriale e comunque rivolte all'utenza, anche potenziale, qualsivoglia altro approfondimento progettuale esecutivo, realizzativo e di dettaglio, sono oggetto di definizione congiunta, di intesa e di specifica, puntuale approvazione da parte del Concedente. Al tal fine il Concessionario sottopone con largo anticipo le proprie proposte al Concedente, nelle forme più adeguate, corredate della opportuna documentazione, proponendo le necessarie opzioni ovvero apportando le variazioni richieste, atte a promuovere, supportare e favorire il percorso di definizione di una consapevole intesa fra le parti.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1.Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i relativi uffici di supporto.

2.Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione (DEC), l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice e, in quanto applicabili, dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Progetto per l'affidamento di appalti e concessioni".

3.Il Direttore dell'esecuzione esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

17. VERIFICA DI CONFORMITA'

1.Le attività di verifica di conformità, in corso d'opera e finale, sono effettuate dal verificatore nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice.

2.I costi e gli oneri relativi alle attività di verifica sono a carico del concessionario mentre sono a carico del Concedente i costi relativi al Verificatore.

3.Le verifiche sono effettuate in relazione ai milestones e deliverable previsti nel cronogramma e comunque quando ritenuto opportuno dal Concedente.

4Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento e verifica, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale occorrenti.

5.Delle verifiche in corso di realizzazione e finali sono redatti appositi verbali.

6.il Certificato di conformità è emesso entro (*sei mesi*) dalla data di ultimazione della realizzazione del servizio.

18. ESPROPRIAZIONI (ove ricorrano)

1. Il Concedente e i Comuni aggregati sono titolari del potere espropriativo ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'art.120 del Codice.

2. Le attività conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario straordinario n.88 PNC/2024.

3. Le Varianti in corso di realizzazione possono essere richieste dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare metodologie e/o tecnologie non previste al momento della proposta progettuale o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità del servizio ovvero nella fruibilità dello stesso, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) manifestarsi di errori od omissioni nella documentazione progettuale definitiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione del servizio ovvero la sua utilizzazione;
- d) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- e) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
- f) modifiche degli aspetti progettuali o gestionali determinati da cause di forza maggiore.

4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base di quanto definito dall'Ordinanza n.88 PNC/2024. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche di cui al presente articolo:

- a) ove non determinino una alterazione del programma di gestione comportano un mero aggiornamento dello stesso;
- b) ove determinino una alterazione del piano di gestione, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono avviare la procedura di revisione dello stesso.

20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La sospensione totale o parziale delle attività di realizzazione del servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedirne temporaneamente l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che ne hanno comportato l'interruzione.

2. La sospensione e la ripresa delle attività sono disposte mediante appositi verbali, secondo quanto previsto dal Codice.

3. L'esecuzione delle attività può essere sospesa:

- a) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - b) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 13.
4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente le attività, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera b), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
5. In caso di sospensione parziale delle attività, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di attività eseguibili.
6. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare le attività nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione, a condizione che comunque non venga superato il termine del 31/12/2026.
7. Per la sospensione dei lavori e delle attività, qualunque sia la causa, non spetta al Concessionario alcun compenso o indennizzo.

21. COMPENSI E PAGAMENTI

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un compenso pari a €. 1.109.180,33 (unmilione centonove mila e cento ottanta/33 euro)], al netto dell'IVA al 22% pari ad € 244.019,67 (duecento quarantaquattromila e diciannove/67 euro) per un totale complessivo di € 1.353.200,00 (un milione trecentocinquantaquattro e duecentomila/00 euro), secondo le seguenti modalità:

- a) una somma pari a euro 24.400,00 per spese di progettazione, oltre alla concessione di un'anticipazione del contributo pari al 20% , corrispondente ad euro 270.640 secondo le modalità e con le garanzie previste dall'art.125 del Codice.
- b) una somma pari a euro 211.632 (duecentoundiciseicentotrentadue/00) in corso di realizzazione, erogata, previo positivo esito della verifica di conformità relativa al seguente milestone: INIZIATIVA 1 _ Identificazione e mappatura sentieri (mese 3) e approvazione progetto definitivo ;
- c) una somma pari a euro 211.632 (duecentoundiciseicentotrentadue/00) in corso di realizzazione, erogata, previo positivo esito della verifica di conformità relativa al seguente milestone: INIZIATIVA 4 _ Creazione e lancio del brand Magic Italy's Centre (mese 6)
- d) una somma pari a euro 211.632 (duecentoundiciseicentotrentadue/00) in corso di realizzazione, erogata, previo positivo esito della verifica di conformità relativa al seguente milestone: INIZIATIVA 2 _ Conclusione percorso formativo (mese 15)
- e) una somma pari a euro 211.632 (duecentoundiciseicentotrentadue/00) in corso di realizzazione, erogata, previo positivo esito della verifica di conformità relativa al seguente milestone: INIZIATIVA 3 _ lancio dell'app (mese 19)
- f) una somma pari a euro 211.632 (duecentoundiciseicentotrentadue/00) alla verifica finale di conformità con esito positivo.

2. Il Compenso di cui al comma 1 è fisso e invariabile. Per ciascuno Stato di avanzamento, la quota del compenso è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione all'investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.

3. Il DEC trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento al Responsabile del Progetto, corredato del verbale di verifica di conformità, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi del Codice.

4. Le somme di cui al comma 1, lettera f), sono corrisposte entro 60 giorni dall'approvazione del

Certificato di verifica di conformità finale con esito positivo.

5. Sul valore del costo dell'investimento a carico del Concedente sarà concessa un'anticipazione del prezzo pari al 20% secondo le modalità e con le garanzie previste dall'art.125 del Codice.

22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE REALIZZAZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di realizzazione.

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna del servizio stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente alla penale stabilita nella scheda allegata "Adempimenti e Penali" al netto dell'IVA.

3. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo alla verifica finale con esito positivo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32.

4. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

5. I ritardi non possono superare la scadenza ultima del 31/12/2026. L'avverarsi di tale circostanza comporta la rescissione in danno del contratto.

SEZIONE V – GESTIONE

23. FASE DI GESTIONE

1. La gestione del Servizio di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 ha inizio a seguito della verifica di conformità finale con esito positivo della realizzazione del servizio.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione qualitativa e quantitativa del servizio oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto.

3. La gestione del Servizio è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti che svolgono il Servizio devono essere qualificati ;
- b) il Servizio deve essere erogato nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del programma di gestione;

4. Il Concessionario è responsabile della custodia e conservazione dei beni allo stesso affidati, che dovranno essere restituiti pienamente funzionali e perfettamente conservati e mantenuti alla scadenza del contratto.

24. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO

1. Il servizio affidato è la promozione del turismo e-bike attraverso una rete di infrastrutture e servizi digitali, come di seguito dettagliato:

- Implementazione di una rete integrata di percorsi cicloturistici attrezzati con segnaletica, arredi urbani, e pannelli informativi.
- Realizzazione di un'app dedicata per la navigazione e-bike, gestione di stazioni di ricarica e noleggio, e promozione turistica.
- Organizzazione di eventi e attività esperienziali per valorizzare l'offerta turistica locale.

2. Il servizio prevede 26 percorsi ciclabili attrezzati e connessi a una rete di stazioni di ricarica e noleggio distribuite in vari comuni e persegue le seguenti finalità:

- Incremento dell'attrattiva turistica e del flusso di visitatori;
- Potenziamento delle imprese locali e dell'economia territoriale;

-Promozione della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica nel turismo.

3.La gestione principale del servizio è assicurata dal Consorzio Ecotouring in collaborazione con il Comune di Teramo e gli altri Comuni aggregati, ~~escluso il Comune dell'Aquila.~~

4. Il servizio affidato prevede quanto segue:

Erogazione dei servizi:

L'app facilita noleggi, ricariche e informazioni turistiche.

Eventi e percorsi tematici promossi tramite partner locali e sponsorizzazioni.

Requisiti e standard di qualità/performance

App: Accessibilità intuitiva, aggiornamenti regolari, e affidabilità.

Percorsi: Segnaletica chiara, manutenzione costante, e sicurezza per i ciclisti.

Eventi: Esperienze autentiche e coinvolgenti, promosse con alti standard organizzativi.

Livelli

Base: Uso dell'app per percorsi standard e informazioni essenziali.

Avanzato: Accesso a esperienze personalizzate e pacchetti turistici.

Tariffe

Noleggio e-bike: Stabilito in base a mercato locale e stagionalità.

Eventi e percorsi esperienziali:

Festival cicloturismo: €20 a persona.

Tour tematici: €40 a persona.

Sponsor: da €400 a €500 per evento o area di sosta

25. MANUTENZIONE ORDINARIA MIGLIORATIVA, ADEGUATIVA E CORRETTIVA

1.Il Concessionario è tenuto ad assicurare, nel corso della gestione e a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria migliorativa, adeguativa e correttiva del servizio per tutta la durata del contratto al fine di assicurarne la piena disponibilità e funzionalità secondo i parametri gestionali individuati o comunque ridefiniti.

2.Il servizio di manutenzione migliorativa e adeguativa comprende tutti gli interventi volti ad adeguare il servizio alle nuove normative, ad evoluzioni tecnologiche funzionali del sistema o di altre caratteristiche, quali l'usabilità, le prestazioni, l'accessibilità, la sicurezza, la continuità operativa, ecc..

3.Il servizio di manutenzione correttiva comprende tutti gli interventi volti all'eliminazione dei malfunzionamenti del software applicativo, delle attrezzature delle apparecchiature ovvero al ripristino delle funzionalità previste, a fronte di errori, malfunzionamenti, ovvero incongruenze, anche dei contenuti, ecc.

26. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EVOLUTIVA

1.Il Concessionario è tenuto ad assicurare nel corso della gestione e a sua cura e spese, la manutenzione straordinaria evolutiva per tutta la durata del contratto.

2.Il servizio di manutenzione evolutiva comprende tutte le attività di progettazione, realizzazione e verifica necessarie per adeguare il servizio, le sue funzionalità e i suoi contenuti all'evoluzione delle dinamiche di mercato, in termini di domanda e offerta, in relazione al conseguimento degli obiettivi progettuali, ivi compreso, (ove applicabile) anche se non espressamente previsto nella documentazione progettuale, l'utilizzo di strumenti e applicazioni dell'intelligenza artificiale.

27. SERVIZIO DI PASSAGGIO DI CONSEGNE

1. Il servizio comprende le attività necessarie al trasferimento del servizio realizzato e gestito, al Concessionario o a terzi da questi designati, sulla base di un piano di trasferimento e di formazione del personale, redatto dal Concessionario e accettato dal Concedente.

2. Il Piano di Trasferimento dovrà trattare almeno i seguenti aspetti: il programma temporale delle attività di affiancamento, il dimensionamento delle risorse per lo svolgimento delle attività di affiancamento, espresso sia in termini di personale impiegato che di giornate lavorative complessivamente dedicate, la tempificazione degli incontri per la verifica dello stato di avanzamento delle attività, i deliverable (prodotti software e documentazione) che saranno trasferiti, il programma temporale delle attività di consegna.

3. Il Concessionario dovrà svolgere le attività secondo quanto previsto nel Piano di Trasferimento, che dovrà comprendere come minimo: affiancamento al Concedente e/o a terzi da questo designati per il trasferimento delle competenze e delle attività per almeno due mesi antecedenti la conclusione del contratto; trasferimento degli applicativi, della tecnologia e del know-how relativo ai sistemi; consegna di tutta la necessaria documentazione (architettura complessiva del sistema; i sorgenti, delle procedure software in esercizio; elenco e la descrizione dettagliata delle banche dati in esercizio; o la documentazione delle procedure operative ecc..

4. Le attività di trasferimento saranno svolte mediante opportune sessioni di lavoro organizzate con le modalità e nei termini descritti nel Piano di Trasferimento. Entro l'ultimo giorno lavorativo del periodo di trasferimento previsto sulla base del piano concordato, verrà stilato, in contraddittorio fra Concessionario, il Concedente ed l'eventuale terzo, un verbale di completamento delle attività di trasferimento che sancirà la data di conclusione delle attività di trasferimento stesse.

28. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. La sospensione totale o parziale della fornitura del Servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- indisponibilità di alimentazione elettrica non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

- impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;

- comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 13.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario per le motivazioni soprariportate.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui al precedente comma per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare

il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestat/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4.IL Concessionario può fare richiesta motivata di sospensione del servizio per manutenzione. La sospensione, per il tempo strettamente necessario, deve essere autorizzata dal RUP o dal DEC.

5.La sospensione del servizio non autorizzata per cause imputabili al Concessionario dà luogo alle penali di cui all'Allegato "Adempimenti e penali".

29. VERIFICHE SULLA GESTIONE

1.Al Concessionario è attribuito il diritto-dovere di gestire il servizio fino alla scadenza del Contratto, assumendone pienamente ogni responsabilità e onere e non ricevendo alcun contributo dal Concedente.

2.Il Responsabile Unico del Progetto verifica con periodicità almeno trimestrale comunque quando ritenuto opportuno o necessario, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, ne comunica l'esito al Concessionario, rilasciando il relativo certificato di verifica, eventualmente imponendo le penali secondo quanto rilevato. Il RUP notifica al Concessionario il certificato di verifica per le eventuali controdeduzioni assegnando un termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi. Raccolte le eventuali controdeduzioni, il RUP assume il provvedimento di approvazione del certificato di verifica di conformità e delle eventuali relative penali.

3.Il Concedente richiede il pagamento delle penali come rilevate nelle forme di legge. Qualora il concessionario non dovesse adempiere nel termine assegnato, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32.

6.Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 in caso di mancato raggiungimento dei livelli di erogazione del servizio. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto in danno qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli nell'erogazione dei Servizi determini nell'anno una decurtazione per penali di ammontare pari o superiore complessivamente al 50% del valore annuo della gestione.

30. TARIFFE

1.Per l'erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b). Il Concessionario si impegna ad applicare le seguenti tariffe:

Entrate da Servizi Caratteristici

a)Manutenzione e aggiornamento dell'app

Costo unitario: €600/anno per ogni azienda partecipante

Numero di aziende: 22

Totale annuo: €600 × 22 = €13.200

b)Sponsorizzazioni su aree di sosta:

Costo unitario per sponsor: €1.500/sponsor/anno.

Numero di sponsor nell'anno 1: 10; incremento graduale fino a 25 sponsor nell'anno 5

Totale annuo:

Anno 1: €1.500 × 10 = €15.000

Anno 5: €1.500 × 25 = €37.500

c) Utilizzo dei servizi dell'app (quote aziendali):

Costo unitario per azienda: €400/anno

Numero di aziende: 22

Totale annuo: €400 × 22 = €8.800.

Entrate da Servizi Complementari

a) Ciclotour Festival (2 eventi all'anno):

Prezzo per partecipante: €20.

Partecipanti per evento: 300.

Totale annuo: €20 × 300 × 2 eventi = €12.000.

b) Percorsi esperienziali (12 tour all'anno):

Prezzo per partecipante: €40.

Partecipanti per tour: 15.

Totale annuo: €40 × 15 × 12 tour = €7.200.

c) Sponsorizzazioni extra durante eventi e tour:

Prezzo per sponsor: €400.

Numero di sponsor per evento/tour: 3.

Numero di eventi/tour sponsorizzati: 4.

Totale annuo: €400 × 3 × 4 = €4.800.

Riepilogo Entrate Totali Annue

Anno 1 (Caratteristici + Complementari):

€13.200 (manutenzione e aggiornamento app) + €15.000 (sponsorizzazioni su aree) + €8.800 (servizi app) + €12.000 (festival) + €7.200 (tour) + €4.800 (sponsorizzazioni extra) = €61.000,00

Anno 5 (Caratteristici + Complementari):

€13.200 (noleggi) + €37.500 (sponsorizzazioni su aree) + €8.800 (gestione app) + €12.000 (festival) + €7.200 (tour) + €4.800 (sponsorizzazioni extra) = €83.500.

2. Il sistema delle tariffe può essere modificato d'intesa tra le parti, nel rispetto degli obiettivi progettuali.

31. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA GESTIONE

1. Le attività di verifica di conformità nel corso della gestione sono effettuate dal RUP o dal DEC o da soggetti da questi delegati.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di verifica sono a carico del Concessionario mentre sono a carico del Concedente i costi relativi ai verificatori.

3. Le verifiche sono effettuate semestralmente e in relazione a quanto previsto nel programma di gestione nel cronogramma e, comunque, quando ritenuto opportuno o necessario dal Concedente.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento e verifica, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale occorrenti.

5. Delle verifiche sono redatti appositi verbali.

6. Il certificato di verifica di conformità finale è emesso entro (*sei mesi*) dalla data di conclusione della

gestione del servizio.

SEZIONE VII – CAUZIONI E ASSICURAZIONI

32. CAUZIONI

1.A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, relative allo sviluppo e realizzazione del servizio e alla sua gestione obbligatoria per un quinquennio, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da una società assicurativa specializzata, è pari al 10% dell'importo comprendente il costo complessivo dell'investimento più il valore attualizzato della gestione per cinque anni. Considerata la particolare natura non frazionabile e a risultato del servizio oggetto dell'investimento, detta cauzione non potrà essere svincolata progressivamente, ma, per la parte relativa all'investimento, solo a positiva conclusione della verifica finale di conformità. Per la parte relativa alla gestione obbligatoria, detta cauzione potrà essere ridotta del 30% il terzo anno di gestione e del tutto svincolata a positiva conclusione della verifica finale di conformità.¹

33. POLIZZE ASSICURATIVE

1.Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della concessione le polizze assicurative di seguito indicate:

a)polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dal Concedente e dal Concessionario a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale, sia nella fase di realizzazione che di gestione, dei beni materiali e immateriali costituenti il servizio e delle relative infrastrutture, quali immobili, beni, attrezzature, ecc. proprie o date in uso dal Concedente per la realizzazione e gestione del servizio. Tale polizza è di importo pari al 100% del valore dell'investimento.

b)polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, relativa alla fase di realizzazione del servizio *per un massimale di importo minimo pari ad €.500.000,00 per sinistro ed €.500.000,00 per persona e per danni a cose e/o animali.*

Tale polizza deve contenere anche i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi; tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati;

c)polizza assicurativa a copertura dei rischi e dai danni da malfunzionamento, interruzione del servizio, difetti realizzativi e simili per tutta la durata della fase di gestione;

d)polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per la fase di gestione, per la durata di cinque anni e con un indennizzo pari a 500.000,00 *per un massimale di importo minimo pari a €.500.000,00 per sinistro ed €.500.000,00 per persona e per danni a cose e/o animali.* ; tale polizza deve contenere anche i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi; tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi, e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

¹ Le polizze devono prevedere il rimborso a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, senza limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta, con durata e efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

e) Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventi, manifestazioni e simili, con un indennizzo pari a € 500.000,00 per un massimale di importo minimo pari a € 500.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per persona e per danni a cose e/o animali; tale polizza deve contenere anche i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi; tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati, che possano occorrere al Concedente e a terzi, e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

f) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali altre fattispecie (es. particolari forniture e esternalizzazioni).

2. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punto a) e b), decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto e cessano alla data di emissione del Certificato di conformità finale. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti c) e d), decorrono dalla data di emissione del Certificato di conformità finale dell'investimento fino all'emissione del certificato di conformità finale della gestione.

3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio delle attività o della fase di gestione

4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

5. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo e adeguamenti biennali al costo della vita.

7. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

8. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 34 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

9. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

34. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 35-37, da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

35. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 34, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata, pec: ecotouring@legalmail.it, del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in fase di realizzazione;
- b) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in fase di gestione;
- c) gravi vizi o difformità tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'erogazione dei Servizi;
- d) deterioramento totale o parziale del servizio ovvero grave danneggiamento dello stesso a causa di inadeguata o carente manutenzione;
- e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative previste;
- f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto dal Codice, e fiscali;
- h) violazione delle norme in materia di subappalto;
- i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 5;
- l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

- a) qualora il servizio non abbia raggiunto la fase di verifica o non abbia superato la verifica con esito positivo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata re-

sidua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità del servizio conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché il servizio sia realizzato/ripristinato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora il servizio abbia superato la fase di conformità finale:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità del servizio conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del DEC, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora il servizio abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 35, comma 3.

37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi

assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile Unico di Progetto – dott. FULVIO CUPAILO – AREA 5 – SETTORE 5.1, all'indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it del Concedente e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora il servizio abbia superato la conformità finale ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle eventuali somme dovute al Concessionario.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto;

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle attività di realizzazione ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui il servizio abbia superato la fase di conformità finale, il 10% del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del RUP o del DEC, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [90] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

38. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [*indicare l'ufficio competente*], indirizzo di posta elettronica certificata [*ecotouring@legalmail.it;*] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 37. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 190, comma 6 del Codice.

39. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, del servizio e relative pertinenze materiali e immateriali nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario del predetto servizio, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adem-

pimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero, un anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo del servizio e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione di attività e lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Documento denominato "*Handback*", da predisporre entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, definisce: *a)* le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; *b)* le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; *c)* i livelli di manutenzione e funzionamento del servizio e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto.

40. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettere h) l), e comma 5.

41. CABINA DI REGIA

1. Al fine di favorire l'attuazione della concessione e la realizzazione dell'intervento è istituita una cabina di regia/tavolo tecnico costituita dai referenti delle parti.

2. La cabina di regia verifica periodicamente l'andamento ed i risultati del processo di realizzazione e gestione, esamina la programmazione di breve-medio periodo, valuta i risultati, esamina eventuali problematiche connesse alla programmazione e all'attuazione dell'intervento, ivi compresi scostamenti e riprogrammazioni, si occupa di qualsivoglia altro tema specifico che rilevi sotto il profilo della verifica di opportunità e della valutazione del partenariato, utile a garantire i più proficui risultati ed il conseguimento degli obiettivi prefissati o di ulteriori obiettivi emergenti.

42. CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONCESSIONARIO COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Teramo, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico concessionario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini

della conclusione e della esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione del contratto, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini della concessione e della conclusione del contratto.

4. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

5. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Dott. Fulvio Cupaiolo, Dirigente dell'Area 5, con sede in Teramo. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, individuato nel Dott. Roberto Angelini, sono tel. 0861/324299; e-mail: dpo@comune.teramo.it.

6. Con la sottoscrizione del contratto, il concessionario esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

7. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto l'operatore economico concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART.43 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Il concessionario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dal concessionario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e comma 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3, del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159/2011 (art. 2 comma 4 e comma 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/

elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'Ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice Penale (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, nonché per i delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 120, comma 12 del d.lgs. 36/2023 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese

comunitarie che operano ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
 - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

44. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it;

b) per il Concessionario: ecotouring@legalmail.it;

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

45. FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia relativa all'esecuzione del presente contratto che non sia risolvibile in via bonaria è rimessa alla competenza del Foro di Teramo. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 1) a) Scheda di sintesi della proposta progettuale definitiva
- 2) b) Relazione descrittiva e analitico-estimativa per macroattività, iniziativa e per il progetto nel suo complesso
- 3) c) Relazione descrittiva e analitico-estimativa per macroattività, iniziativa e per il progetto nel suo complesso per partner
- 4) d) Quadro economico di sintesi
- 5) e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- 6) f) cronoprogramma
- 7) g) Programma di gestione e di sostenibilità finanziaria
- 8) h) Capitolato prestazionale Iniziativa 1
- 9) h) Capitolato prestazionale Iniziativa 2
- 10) h) Capitolato prestazionale Iniziativa 3
- 11) h) Capitolato prestazionale Iniziativa 4
- 12) k) Dichiarazione di coerenza e sostenibilità
- 13) n) Conformità del Progetto “Magic Italy’s Centre” al principio DNSH
- 14) o) Contributo agli Obiettivi Trasversali del Progetto “Magic Italy’s Centre”

ALLEGATO 2: RIFERIMENTI NORMATIVI

●L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle previsioni normative e regolamentari di cui al presente Allegato 2, e in particolare:

●dal D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

●dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

●dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

●dalle Ordinanze del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 n. 30 PNC/2022, n. 88 PNC/2024 e n. 102 PNC/2024;

●dalla Convenzione sottoscritta dal Beneficiario con il Soggetto attuatore-Commissario33 straordinario ricostruzione sisma 2016;

●dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (*“Codice dei contratti pubblici”*) e relative prassi attuative;

●dal rispetto dei principi e di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili, in particolare in materia di: contratti pubblici; trasparenza amministrativa; comunicazione e informazione; tracciabilità finanziaria; tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri; accessibilità e tutela dei disabili; tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del territorio; gestione e smaltimento dei rifiuti; igiene, prevenzione incendi, sicurezza e vigilanza nei locali aperti al pubblico e nell'utilizzo di pubbliche attrezzature;

(aggiungere eventuali norme specifiche relative ai luoghi/attività gestiti dal concessionario)

●dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

●dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*“Codice dell'Amministrazione Digitale”*) e s.m.i.;

●dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65 – *“Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni”* prodotte da AgID ed allegate alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 – GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017, e Direttiva NIS (Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);

●dal Regolamento UE 2016/679 (*“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*) e s.m.i. e relativa normativa nazionale applicabile;

- dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”) e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico”;
- dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) e le relative linee guida, ove applicabile;
- dalle linee guida applicabili in materia di interoperabilità degli strumenti digitali per la valorizzazione e la promozione turistica-culturale con i relativi portali nazionali e/o regionali;
- dall’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- dal rispetto dei principi trasversali che presiedono al PNRR e al PNC, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- dall’atto di convenzione sottoscritto dal Concedente con il Soggetto attuatore- Commissario straordinario Sisma 2016, approvato con deliberazioni n.213 e 219 del 03/06/2024;
- dalle linee guida del Soggetto gestore emanate ai sensi del comma 2 dell’art.7 della Convenzione;
- dalle indicazioni del Soggetto gestore sulle attività di comunicazione;
- dal patto d’integrità sottoscritto dal Concessionario;
- dal rispetto di ogni altro requisito imposto dalla normativa vigente o sopravvenuta in materia.

ALLEGATO 3: DEFINIZIONI

(L'elenco delle definizioni di seguito riportate è incompleto meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazione è tenuta a valutarne l'opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l'elenco proposto.)

DEFINIZIONI (completare)

- a) “Soggetto attuatore”: ognuno per quanto di propria competenza, la Struttura del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- b) “Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
- c) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- d) “PNC”: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- e) “PNC Sisma”: Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- f) “Principio DNSH”: il principio di cui al Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- g) “I principi trasversali previsti dal PNRR-PNC”: il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- h) “DSAN”: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- i) “Soggetto gestore”: L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21;

- j) *“Bando”*: l'allegato 1 all' Ordinanza del Commissario straordinario n.30 PNC del 30 giugno 2022;
- k) *“Beneficiario”*: l'Ente che riceve il contributo;
- l) *“Proposta progettuale”*: i progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e di proprietà pubblica, elaborati e proposti dai Beneficiari;
- m) *“Operazione o Progetto”*: la proposta progettuale selezionata e ammessa a finanziamento;
- n) *“Portale Unioncamere dedicato”*: il portale dedicato alla pubblicazione dei documenti e alle comunicazioni relative ai Progetti SISMA gestiti da Unioncamere, raggiungibile all'indirizzo: <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it>;
- o) *“Piattaforma informatica”*: la piattaforma informatica a cui il Beneficiario o suo delegato accede, mediante autenticazione con SPID, per le operazioni di presentazione, attuazione e rendicontazione del progetto presentato e ammesso a finanziamento, con indirizzo: <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it>.

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi [*indicare la denominazione precisa*] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione [*indicare la denominazione precisa*] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del Progetto per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

Fase di realizzazione: il periodo intercorrente fra la data di avvio risultante dal verbale di Consegna e la data di ultimazione dello sviluppo e realizzazione del servizio risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Colloquio con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Indicatore/i di Disponibilità: l'indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators*), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità del servizio;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Responsabile del Progetto: il responsabile unico del Progetto (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del progetto cedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell'articolo 22 del Contratto;

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario

ESEMPI DI VERIFICHE E PENALI

Servizio 1 - Sviluppo di un sistema software integrato

Adempimenti e penali

<i>N°</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Periodicità di rilevazione</i>	<i>Penale</i>
AD1	Consegna del Documento di Progetto Tecnico entro i termini previsti dal contratto	Gior- ni so- lari	n.a.	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 500 €
AD2	Consegna delle versioni modificate del documento di Progetto Tecnico entro i termini previsti dal contratto	Gior- ni so- lari	n.a.	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 500 €
AD3	Consegna dei deliverable previsti dal Piano di progetto entro i termini indicati nello stesso Piano	Gior- ni so- lari	n.a.	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 500 €
AD4	Superamento del 1° collaudo con esito positivo	n.a.	n.a.	Nel caso in cui l'applicazione non superi il 1° collaudo con esito positivo, sarà applicata una penale pari allo 0,5 % del corrispettivo massimale previsto per il servizio
AD5	Superamento del 2° collaudo con esito positivo	n.a.	n.a.	Nel caso in cui l'applicazione non superi il 2° collaudo con esito positivo, sarà applicata una penale pari all'1 % del corrispettivo massimale previsto per il servizio

Livelli di servizio e penali

<i>N°</i>	<i>Livello di Servizio</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore soglia</i>	<i>Periodicità di rilevazione</i>	<i>Penale</i>
LS1	Difettosità sul software sviluppato	Numere- ro di di- fetti per FP	< 0,05 errori per	trimestra- le	Per ciascun punto di scostamento dal valore soglia, sarà applicata una penale pari allo 0,05 % del corrispettivo massi-

			FP		male previsto per il servizio
--	--	--	----	--	-------------------------------

Servizio 2 – Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa

Adempimenti e penali

N°	Adempimento	Unità di misura	Periodicità di rilevazione	Penale
AD6	Consegna del Piano di intervento migliorativo/ adeguativo entro i termini previsti dal contratto	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250€
AD7	Consegna delle versioni modificate del Piano di intervento migliorativo/ adeguativo entro i termini previsti dal contratto	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250€
AD8	Rispetto della data di completamento dell'intervento migliorativo/adequativo, delle attività e dei deliverable previsti nel Piano di intervento migliorativo/ adeguativo e comunicazione di chiusura dell'intervento	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale pari a 250 €
AD9	Superamento con esito positivo del collaudo, laddove richiesto	n.a.	n.a.	Nel caso in cui non venga superato il collaudo, sarà applicata una penale pari a 300€

Livelli di servizio e penali

				zio	
LS2	Manutenzione Correttiva -Le anomalie / malfunzionamenti / errori bloccanti devono essere ripristinati con chiusura	Ore lavorative	≤ 4 ore	trime- strale	Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al valore soglia, sarà applicata una penale pari a 250 €

	del relativo trouble ticket entro le 4 ore lavorative successive alla segnalazione				
LS3	Manutenzione Correttiva - Le anomalie / malfunzionamenti / errori non bloccanti devono essere ripristinati con chiusura del relativo trouble ticket entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione di anomalia	Ore lavorative	≤ 8 ore	trimestrale	Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al valore soglia, sarà applicata una penale pari a 100 €
LS4	Manutenzione Migliorativa e Adeguativa - Difettosità sui moduli software integrati e/o realizzati	Numero di difetti per FP	< 0,05 errori per FP	trimestrale	Per ciascun punto di scostamento dal valore soglia, sarà applicata una penale pari allo 0,05 % del corrispettivo massimale previsto per il servizio

Servizio 3 - Manutenzione evolutiva

Adempimenti e penali

<i>N°</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Periodicità di rilevazione</i>	<i>Penale</i>
AD10	Consegna del Piano di intervento evolutivo entro i termini previsti dal contratto	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250 €
AD11	Consegna delle versioni modificate del Piano di intervento evolutivo entro i termini previsti dal contratto	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250 €
AD12	Rispetto della data di completamento dell'intervento, delle attività e dei deliverable previsti nel Piano di intervento evolutivo e	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale pari a 250 €

	comunicazione di chiusura dell'intervento			
AD13	Superamento con esito positivo del collaudo, laddove richiesto	n.a.	n.a.	Nel caso in cui non venga superato il collaudo, sarà applicata una penale pari a 250 €

Servizio 4 – Realizzazione sistema di registrazione delle richieste di assistenza

Adempimenti e penali

<i>N°</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Periodicità di rilevazione</i>	<i>Penale</i>
AD14	Superamento del 1° collaudo con esito positivo	n.a.	n.a.	Nel caso in cui l'applicazione non superi il 1° collaudo con esito positivo, sarà applicata una penale pari allo 0,5 % del corrispettivo massimale previsto per il servizio
AD15	Superamento del 2° collaudo con esito positivo	n.a.	n.a.	Nel caso in cui l'applicazione non superi il 2° collaudo con esito positivo, sarà applicata una penale pari all'1 % del corrispettivo massimale previsto per il servizio

Livelli di servizio e penali

<i>N° zio</i>	<i>Livello di Servizio</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore soglia</i>	<i>Periodicità di rilevazione</i>	<i>Penale</i>
LS5	Numero di giornate necessarie per l'attivazione online del sistema di registrazione delle richieste di assistenza	Numero di giornate	30 giorni	giornaliera	Per ogni giorno solare di ritardo, sarà applicata una penale pari a 100 €
LS6	Difettosità del software per la gestione delle richieste di assistenza	Numero di difetti per FP	< 0,05 errori per FP	trimestrale	Per ciascun punto di scostamento dal valore soglia, sarà applicata una penale pari allo 0,1 % del corrispettivo massimale previsto per l'oggetto della fornitura
LS7	Difettosità sui moduli soft-	Numero di difetti	< 0,05 errori per	trimestrale	Per ciascun punto di scostamento dal valore

	ware realizzati	per FP	FP		soglia, sarà applicata una penale pari allo 0,05 % del corrispettivo massimale previsto per il servizio
--	-----------------	--------	----	--	---

Servizio 5 - Servizio di conduzione tecnica

Livelli di servizio e penali

<i>N°</i>	<i>Livello di Servizio</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore soglia</i>	<i>Periodicità di rilevazione</i>	<i>Penale</i>
LS6	Le applicazioni devono essere disponibili on - line nel 98% del	Percentuale	98%	trimestrale	Per ogni punto (o frazione)
	tempo operativo previsto	di scostamento			percentuale di scostamento in diminuzione o 1 % del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

Servizio 6 – Consulenza tecnica e formazione

Adempimenti e penali

<i>N°</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Periodicità di rilevazione</i>	<i>Penale</i>
AD16	Consegna del Piano di consulenza entro i termini previsti	Gior- ni so- lari	univoca	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250€
AD17	Consegna delle versioni modificate del Piano di consulenza entro i termini previsti	Gior- ni so- lari	univoca	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250€
AD18	Rispetto della data di completamento dell'intervento di consulenza, delle attività e dei deliverable previsti nei vari piani	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale pari a 250 €

	e comunicazione di chiusura dell'intervento entro i termini previsti dai piani stessi			
AD19	La sostituzione delle risorse professionali richiesta dal Committente deve avvenire entro cinque giorni solari successivi alla data di ricezione della richiesta, con risorse in possesso delle caratteristiche uguali o superiori a quelle della risorsa da sostituire	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250 €
AD20	Consegna del piano di formazione entro i termini previsti	Gior- ni so- lari	univoca	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250€
AD21	Consegna delle versioni modificate del Piano di formazione entro i termini previsti	Gior- ni so- lari	univoca	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250€
AD22	Rispetto della data di completamento dell'intervento di formazione, delle attività e dei deliverable previsti nei vari piani e	Gior- ni so- lari	trime- strale	Per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale pari a 250 €
	comunicazione di chiusura dell'intervento entro i termini previsti dai piani stessi			

Servizio 7 - Passaggio di consegne finale Servizio

Adempimenti e penali

<i>N°</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Periodicità di rilevazione</i>	<i>Penale</i>
AD23	Consegna del Piano	Gior-	univoca	Per ogni giorno solare di ritardo sarà ap-

	di passaggio di consegne finale entro i termini previsti dal contratto	ni solari		plicata una penale pari a 250 €
AD24	Consegna delle versioni modificate del Piano di passaggio di consegne finale entro i termini previsti dal contratto	Gior- ni so- lari	univoca	Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale pari a 250 €
AD25	Rispetto della data di completamento dell'intervento di passaggio di consegne finale, delle attività e dei deliverable previsti nel Piano di affiancamento finale e comunicazione di chiusura dell'intervento entro i termini previsti dal Piano stesso	Gior- ni so- lari	univoca	Per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale pari a 250 €